



N. 40 Reg.

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilasei (2006) addì otto (8) del mese di marzo alle ore 09:30', nella residenza municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

1. CALVETTI Giuliano	- Sindaco	Presente
2. BALLOCCI Pietro	- Vice-Sindaco	Presente
3. DEL ROSSO Alberto	- Assessore	Presente
4. RANIERI Caterina	- Assessore	Assente
5. AIRO Claudio Antonio	- Assessore	Presente
6. CASALNUOVO Giovanni	- Assessore	Presente
7. MARIOTTI Andrea	- Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Dr. Franco PELLICCI Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Giuliano CALVETTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ponendo in trattazione il seguente

OGGETTO:

Disciplinare per lo Svolgimento delle Campagne Elettorali - Adozione.-



N. 40 dell'8 Marzo 2006

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;
- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 riguardante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
- la legge 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e successive modificazioni;

RITENUTO opportuno disciplinare lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale che si tengono sul territorio comunale, relativamente a tutte le competizioni elettorali;

VISTO il disciplinare predisposto dall'U.O. di Staff Segreteria del Sindaco, allegata al presente atto sotto lettera "A";

VISTO il parere favorevole formulato dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CON voti unanimi:

presenti 6 - votanti 6

DELIBERA

1) - APPROVARE il disciplinare per lo svolgimento delle campagne elettorali, in occasione di tutte le competizioni elettorali, allegato al presente atto sotto lettera "A";

2) - TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili del Servizio dei seguenti Settori e P.O.: Settore Servizi Tecnici, Settore Servizi alla Persona, Settore Economico e Finanziario, Segreteria e Affari Generali, Segreteria del Sindaco, Polizia Municipale, Gestione Servizi al Pubblico e Telematica - per gli adempimenti di propria competenza;

3) - DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 è il Funzionario Emanuela Vigilanti.-



LA GIUNTA COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi:

presenti 6 - votanti 6

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI

1 - SPAZI

1.a In occasione di tutte le consultazioni elettorali il Comune di Monsummano Terme, secondo quanto disposto dagli artt.19 e 20 della Legge 10.12.1993 n. 515, mette a disposizione di gruppi o partiti i seguenti spazi:

- Sala conferenze pubbliche capoluogo attualmente posta nello spazio locato in via Trieste, 174;
- Sala conferenze della sede comunale di Cintolese, attualmente posta nello spazio locato in via Romani Sereno;
- Sala conferenze dell'ex palazzo comunale di Montevettolini.

L'uso di tali spazi è concesso dietro presentazione di apposita richiesta che dovrà pervenire alla Segreteria del Comune (Protocollo Generale) nel periodo intercorrente fra le ore 9.00 del 7° giorno e le ore 13,00 del 2° giorno precedenti la data della manifestazione. I costi a carico di partiti o gruppi per l'utilizzo di tali spazi è determinato con apposito atto deliberativo.

1.b Nel periodo di svolgimento delle campagne elettorali sono a disposizione, a titolo gratuito, di gruppi o partiti, per l'effettuazione dei comizi le piazze:

- Giuseppe Giusti - lato ovest, a Monsummano Terme
- Orazio Bargellini a Montevettolini
- Guido Rossa a Bizzarrino

Nel caso di richiesta di utilizzazione di piazza Giuseppe Giusti questa verrà chiusa al traffico solo parzialmente tramite transennatura, in modo da non intralciare il normale scorrimento dei veicoli. Solo nel caso in cui la manifestazione preveda la presenza di dirigenti nazionali e dietro specifica richiesta degli organizzatori, è consentita la chiusura dell'intera piazza.

Possono essere concessi, per l'effettuazione dei comizi, altri spazi pubblici individuati, in linea di massima, nei centri abitati, per periodi non superiori alle ore 2, purché non rechino intralcio alla circolazione.

Sono escluse le località in prossimità di scuole, edifici religiosi, comunità, convivenze o caserme.

Su Piazza Giuseppe Giusti è prevista l'installazione di un palco (almeno 4x4) con scaletta munito di attacco luce di 3 kw.

2 - SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE DI PROPAGANDA

2.a I comizi e le attività di propaganda dovranno essere articolati in modo da non arrecare disturbo alle occupazioni o al riposo dei cittadini. In particolare l'ultimo comizio della giornata non potrà avere inizio dopo le 23.00 e non dovrà protrarsi oltre le 24.00.

I comizi e le attività di propaganda potranno svolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

2.b Per ogni comizio ed per ogni altra attività di propaganda dovrà essere data comunicazione alla Segreteria del Comune di Monsummano Terme (Protocollo Generale) in un periodo intercorrente fra le ore 13,00 del 2° giorno e le ore 9,00 del 7° giorno precedente la data dell'iniziativa medesima. La Segreteria provvederà a registrarvi ora e data di arrivo. In caso di presentazione di più richieste per lo stesso giorno e per lo stesso luogo sarà stesa una graduatoria di priorità in base all'ordine di arrivo.

- 2.c Quando è programmato un comizio nelle piazze G. Giusti e O. Bargellini, in caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione potrà tenersi, rispettivamente, nella sala riunioni del capoluogo, attualmente posta nello spazio locato in via Trieste e nell'ex palazzo comunale di Montevettolini, qualora queste non siano già state concesse ad altri per iniziative di propaganda elettorale.
- 2.d Tutte le iniziative potranno avere uno svolgimento di un massimo di 2 ore consecutive. Nell'ultimo giorno di campagna elettorale il tempo di cui sopra è ridotto ad 1 ora. Altre iniziative di propaganda elettorale potranno tenersi, con le medesime modalità dei comizi.
- 2.e I giornali parlati e gli incontri-dibattito da tenersi in spazi pubblici sono regolati come i comizi. Sulla richiesta occorre precisare se trattasi di giornale parlato o di incontro dibattito e l'ampiezza dello spazio pubblico da occupare.
- 2.f Il calendario dei singoli comizi viene trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria del Sindaco, al Comando dei Vigili Urbani ed alla locale Stazione dei Carabinieri.
- 2.g Viene escluso l'uso di altoparlante che riproduce all'esterno la voce dell'oratore, nei casi in cui il comizio o altro tipo di manifestazione di propaganda vengano effettuati all'interno di un locale.
- 2.h La pubblicità dei comizi o delle riunioni di propaganda, effettuata mediante altoparlanti installati su automezzi in movimento, deve specificare esclusivamente: l'ora, il giorno, il luogo, il tema della manifestazione ed il nome dell'oratore. Secondo quanto disposto dall'art. 7 della Legge 24.4.1975 n. 130 tale pubblicità può essere effettuata esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. Per ogni intervento occorre dotarsi di apposita autorizzazione inoltrando richiesta alla Segreteria del Comune (Protocollo Generale) entro le ore 13,00 del 3° giorno antecedente la data di effettuazione dell'intervento.
- 2.i Ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, escluse le insegne indicanti le sedi di partito, posta in luogo pubblico a carattere fisso è interdetta, a norma dell'art.4 della Legge 24.4.1975 n. 130. E' altresì interdetta ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Sono ammesse tutte le forme di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi in movimento, per le quali occorre comunque munirsi di apposita autorizzazione inoltrando richiesta, almeno entro le ore 13,00 del 3° giorno antecedente la data di effettuazione dell'intervento, alla Segreteria del Comune (Protocollo Generale). In tal caso è stabilito che:
- la propaganda debba essere limitata alla sola esposizione dei contrassegni (o slogan) del partito o gruppo ed alla indicazione del voto da esprimere in occasione della consultazione;
 - la sosta dei veicoli è ammessa solo temporanea e provvisoria, per un massimo di trenta (30) minuti.
- 2.l E' consentito il volantaggio in luogo pubblico, solo in particolari occasioni, dietro presentazione di apposita richiesta che dovrà pervenire alla Segreteria del Comune (Protocollo Generale) nel periodo intercorrente fra le ore 9,00 del 7° giorno e le ore 13,00 del 2° giorno precedente la data della manifestazione. Sono escluse le località in prossimità (almeno 50 metri) di scuole, edifici religiosi, comunità, convivenze o caserme.

3 - DISPOSIZIONI FINALI

- 3.a Nei quindici giorni antecedenti la data della votazione è vietato, ai sensi della Legge 22.2.2000, n. 28, rendere pubblici e diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni o sugli orientamenti politici degli elettori, anche se i sondaggi sono stati effettuati in periodi antecedenti;
- 3.b Nei giorni destinati alla votazione, a norma della Legge 4.4.1956 n. 212 e s.m., è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
- 3.c E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

C.A.P. 51015

PROVINCIA DI PISTOIA

ORIGINALI

Delibera G.C. N. 40 del - 8 MAR. 2006

Del che è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune per quindici (15) giorni consecutivi (art. 124 comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) e trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

li 13 MAR. 2006



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Responsabile del Servizio sottoscritto certifica:

- CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, senza seguito di ricorsi od opposizioni;
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge il 24 MAR. 2006, in quanto:
- decorsi dieci (10) giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/2000).

I_I _____

li 29 MAR. 2006



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO